

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 152/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 maggio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. SALINIS AVVERSO LE SANZIONI:

- **ESCLUSIONE DELLA SOCIETÀ DAL CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE DI COMPETENZA RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017;**
 - **SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO FINO A 30.4.2018, CON OBBLIGO DI DISPUTA GARE INTERNE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE;**
 - **AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA SOCIETÀ;**
 - **INIBIZIONE FINO A 30.4.2018 AL SIG. LA NOTTE MICHELE;**
 - **SQUALIFICA FINO A 30.6.2018 AL SIG. D'AMBROSIO VITO;**
 - **SQUALIFICA FINO A 31.12.2016 AL CALC. COSIMO DAMIANO;**
 - **OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI PROVVEDERE AL RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE OCCORSE ED OCCORRENDE,**
- RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5, SERIE A ELITE FEMMINILE, SALINIS/FUTSAL C.P.F.M. DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 739 del 3.5.2016)**

La C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Salinis di Margherita di Savoia (BT). Dispone la trasmissione degli atti al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. i) C.G.S. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 2.500,00;**
 - **INIBIZIONE FINO A 30.12.2016 AL SIG. TICCHETTI STEFANO;**
 - **SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. MANNINO MASSIMILIANO,**
- RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO GARA LAZIO CALCIO A 5/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 6.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 779 dell'11.5.2016)**

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Lazio

Calcio a 5 di Roma riduce:

- la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00 inflitta alla società;
 - la sanzione della inibizione inflitta al sig. Ticchetti Stefano fino al 31.10.2016;
 - la sanzione della squalifica inflitta al sig. Mannino Massimiliano a 5 giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAY OFF SERIE A2, AUGUSTA 1986/CALCIO A 5 IMOLA DEL 7.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 778 dell'11.5.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) riduce la sanzione dell'ammenda a € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL B&A SPORT CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LUCA SEGUITO GARA B&A SPORT CALCIO A 5/PARTENOPE CALCIO 5 GOLDEN EAGLE DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 793 del 17.5.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società B&A Sport Calcio a 5 di Orte (Viterbo) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Luca a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 26 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio